

STATUTO DELLA BANCA DI PIACENZA

**SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
FONDATA NEL 1936**

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPO E OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

ART. 1 – DENOMINAZIONE

La società costituita in Piacenza con atto del notaio dr. Ludovico Bassi del 23 giugno 1936, n. 4279-8590, ha la denominazione di: "Banca di Piacenza – società cooperativa per azioni" enunciabile anche "Banca di Piacenza soc. coop. per azioni".

ART. 2 – DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 con facoltà di ulteriori proroghe da parte dell'Assemblea dei soci.

ART. 3 – SEDE

La società ha sede in Piacenza.

Previe le autorizzazioni di legge e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la società può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

ART. 4 – SCOPO

La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci che dei non soci, ispirandosi ai principi tradizionali del credito popolare.

A tal fine la società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e

medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la società accorda ai clienti soci particolari agevolazioni.

ART. 5 – OPERAZIONI DELLA SOCIETA’

La società può compiere, anche con terzi, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ogni operazione e servizio bancario e finanziario, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto di partecipazioni in società ed enti, di immobili e di crediti d'impresa.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

ART. 6 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva statutaria;
- d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti o costituita in conformità a specifiche disposizioni vigenti;
- e) dalla riserva da sovrapprezzo azioni.

ART. 7 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di 6 euro (sei euro), che possono essere emesse

illimitatamente.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può annualmente predeterminare il numero massimo di azioni che possono essere sottoscritte da ciascun socio e da chi venga ammesso a socio, nel rispetto dei limiti di legge al possesso azionario.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo da valere fino alla fine dell'esercizio in corso che – tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato – deve essere corrisposto in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione da emettersi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2 C.C.

Nei casi di cui al Testo Unico Bancario, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo, se nominato, sentito il Collegio sindacale, tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni dell'organo di vigilanza, può limitare o rinviare, in tutto o in parte e anche senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale primario di classe 1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni delle autorità di vigilanza al rimborso

degli strumenti di capitale, ove previste.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, con deliberazione successiva all'approvazione del bilancio, la misura degli interessi di congruaggio di cui al successivo art. 17, nonché la misura, a titolo di rimborso spese, della tassa di ammissione a socio, che potrà essere variata dal Consiglio stesso in qualsiasi momento durante l'esercizio sociale.

ART. 8 – VINCOLI SULLE AZIONI

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della società dal momento in cui sono annotati sul libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio. Le azioni che si trovino iscritte in conto tenuto dalla società si intendono, per patto sociale, vincolate a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del socio e relativamente a tali azioni è espressamente riconosciuto il diritto di ritenzione a favore della società. Nel caso in cui il socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla società per conto del socio, oppure da essa acquistate o rimborsate a norma e nei limiti previsti dall'art. 7, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.

L'ammontare corrispondente al ricavo delle azioni rimborsate viene compensato in ogni caso, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1252 C.C., con il credito a cui la società, a proprio insindacabile giudizio, intenda imputarlo. L'eventuale differenza viene accreditata al socio in un conto infruttifero.

ART. 9 – SOCI

Ai fini dell'ammissione nella società è necessario che l'aspirante socio abbia la residenza o – se persona giuridica – la sede legale in località compresa nelle province ove la società ha sportelli; in via di eccezione, potranno essere altresì ammesse nella società persone che, pur non avendo la residenza, abbiano comunque preminenti interessi nelle cennate province.

La qualità di socio si acquisisce con la iscrizione nel libro dei soci dopo l'accoglimento della domanda ed il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e della tassa di ammissione.

Possono essere ammessi a soci le persone fisiche, compresi i Dipendenti della società, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste agli artt. 11 e 15, nonché – in caso di successione – i minori. I diritti dei soci minori saranno esercitati dai legali rappresentanti. Possono inoltre far parte della società le persone giuridiche. I loro rappresentanti non sono eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

Il numero minimo di azioni necessario ai fini dell'ammissione a socio è di 50 azioni.

Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla società in via generale, nonché idonea certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata per le azioni iscritte in conto tenuto da altro intermediario.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, sino a quando non ha richiesto ed ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

L'aspirante socio nella domanda di ammissione deve dichiarare di accettare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali.

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato.

Il motivato rigetto della domanda di ammissione è comunicato all'aspirante socio che può proporre istanza di revisione, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, al Collegio dei Probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Collegio dei Probiviri costituito ai sensi del presente statuto.

La titolarità del numero delle azioni indicata al quarto comma deve essere mantenuta in via continuativa. Indipendentemente dalla data di acquisizione delle azioni, la cessione da parte del socio dell'intera partecipazione, così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al quarto comma, comunque rilevate dalla società, comporta la perdita della qualità di socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

ART. 10 – AZIONI

Le azioni sono indivisibili e non sono consentite intestazioni plurime.

ART. 11 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA' A SOCIO

Non possono far parte della società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente successivamente alla loro ammissione sono esclusi dalla società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 – LIMITI DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA

Nessuno, socio o non socio, può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il limite fissato dalla legge.

Per le azioni che risultassero eccedenti, la società non procede all'iscrizione nel libro dei soci e l'intestatario deve provvedere ad alienare le stesse entro un anno dalla contestazione della irregolarità.

Trascorso tale termine i relativi diritti patrimoniali maturati fin all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla società.

ART. 13 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi.

In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli

eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385.

Gli eredi ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 4.

Se subentri una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali.

ART. 14 – RECESSO DEL SOCIO

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

E' in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

E' in ogni caso vietato il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4.

ART. 15 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla società:

- a) coloro che abbiano costretto la società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte con essa;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 C.C..

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicante la motivazione del provvedimento.

Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la delibera di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Per il rimborso delle azioni si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4.

ART. 16 – ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

Gli Amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della società nei limiti del fondo eventualmente costituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio di Amministrazione ricollocate oppure annullate.

ART. 17 – DIRITTI PATRIMONIALI DEL SOCIO

Il titolare di azioni che può godere dei diritti patrimoniali partecipa al dividendo con effetto dall'inizio dell'esercizio durante il quale ha effettuato i versamenti stabiliti dall'art. 9; egli, peraltro, deve corrispondere alla società gli interessi di congruo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione per il periodo intercorrente dall'inizio dell'esercizio alla data in cui ha effettuato detti versamenti.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla società.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 18 – ORGANI SOCIALI

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo, se nominato in alternativa all'Amministratore Delegato;
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) all'Amministratore Delegato, se nominato in alternativa al Comitato Esecutivo
- f) al Collegio sindacale;
- g) al Collegio dei Probiviri;
- h) alla Direzione Generale.

ART. 19 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea dei soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da Dipendenti della società a ciò delegati, da tutti i soci richiedenti e deve indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 20 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- elegge gli Amministratori, i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio sindacale, alla società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti e, se del caso, provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla società di revisione incaricata della revisione legale;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli Amministratori, dei Sindaci, dei Dipendenti e dei soggetti non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 25, comma 2;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 25, comma 2;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il regolamento assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto dal successivo art. 37, quarto comma,

nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 21 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca.

La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Sistemi di collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, possono essere utilizzati per la valida tenuta della stessa, così da consentire ai soci che non intendano, o non possano, partecipare presso tale luogo, di seguire comunque i lavori assembleari esprimendo altresì il proprio voto al momento della votazione, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e, ove prevista, la segretezza del voto. Di tale facoltà verrà data comunicazione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 22 – REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.

Nello stesso regolamento sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di elezione delle cariche sociali, che avvengono presso appositi seggi a voto segreto, nonché la presentazione di candidature.

ART. 23 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per

dirigere e regolare la discussione, per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea nomina altro Segretario.

In caso di Assemblea straordinaria la funzione di Segretario deve essere assunta da un Notaio.

ART. 24 – COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, quinto comma C.C., in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un trentesimo dei soci stessi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.

ART. 25 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. L'elezione alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione e, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria di cui all'art. 20, settimo e ottavo alinea, sono assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

ART. 26 – PROROGA DELL'ASSEMBLEA

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno lo richieda, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre il settimo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza che occorra altra pubblicità.

Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

ART. 27 – VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale che, trascritto sull'apposito libro, viene sottoscritto dal Presidente della stessa, dal Segretario o Notaio e da due Scrutatori.

Questo libro, le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 28 – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso organo sociale i parenti fino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso.

Chi riveste una carica sociale non può partecipare alle deliberazioni che riguardano interessi propri o di persone a lui legate da parentela o affinità nei gradi sopradetti.

ART. 29 – CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Fermi restando i limiti derivanti da disposizioni normative e regolamentari, non possono ricoprire la carica di Amministratore:

- a) il socio che non sia iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni;
- b) il socio che abbia o abbia avuto una controversia con la società, anche se successivamente composta, o che non sia al corrente con le obbligazioni assunte verso di essa;
- c) i Dipendenti della società ad eccezione del Direttore Generale, nonché i soggetti che siano legati alla Banca da un rapporto continuativo di prestazione d'opera;
- d) i componenti degli organi sociali, i Dipendenti o Collaboratori di aziende concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario, salvo si tratti di società controllata;
- e) i Consiglieri della Banca che abbiano raggiunto i limiti massimi di permanenza in carica previsti dalla regolamentazione aziendale.

Le cause di ineleggibilità di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) si applicano anche con riferimento all'incarico di Proboviro.

ART. 30 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della società è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove secondo le determinazioni dell'Assemblea, eletti dalla stessa fra le persone dei soci che devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza,

soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza vigente.

Sotto il profilo qualitativo la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere diversificata e assicurare il rispetto, oltre che del numero di Amministratori indipendenti, anche dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza vigenti.

A tal fine, le candidature presentate devono essere idonee ad assicurare la composizione del Consiglio come prevista al comma precedente.

Nel Consiglio devono essere presenti almeno due componenti non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né incarichi direttivi; gli stessi non possono essere membri del Comitato Esecutivo, se nominato, né essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione.

Almeno un quarto dei componenti del Consiglio deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza vigenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della società, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti e dei componenti la Direzione Generale, ivi compreso il

requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

All'Assemblea dei soci deve essere fornita adeguata informativa della Politica di idoneità adottata.

ART. 31 – DURATA IN CARICA

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi. Si rinnovano ogni anno per un terzo e sono rieleggibili nei limiti di cui all'art. 29, lettera e). Ove la scadenza non possa essere determinata dall'anzianità, viene stabilita dal sorteggio.

Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea a termini dell'art. 2383, comma 3, C.C.

ART. 32 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sono sostituiti, fino alla prima Assemblea, da altri chiamati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Collegio sindacale, garantendo:

- che la composizione del Consiglio risultante a seguito della sostituzione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di Amministratori indipendenti;

- l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza vigenti relative alla procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetti all'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, i rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori eletti dall'Assemblea in luogo dei mancanti assumono il posto e l'anzianità di quelli in sostituzione dei quali sono stati nominati e, nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti col maggior numero di voti, prevalendo – a parità di voti – l'anzianità di età.

Se vengono a mancare tutti gli Amministratori, il Collegio sindacale convoca d'urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Consiglieri.

ART. 33 – CARICHE CONSILIARI

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente. Gli stessi durano in carica sino al termine del loro mandato triennale.

Il Consiglio può eleggere, altresì, un Presidente d'onore senza limite di mandati nella persona di chi abbia reso eccezionali servigi alla Banca. Il Presidente d'onore esprime i valori e la tradizione della Banca e non ha alcuna particolare attribuzione o potere deliberativo in relazione a tale sua qualifica.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono svolte dall'Amministratore Delegato, se nominato, e in caso di assenza anche di questo, dall'Amministratore più anziano di età, a meno che il Consiglio le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vicepresidente, il Consiglio – completato per cooptazione come disposto dall'art. 32 – provvede alla loro nomina; se viene nominato alle stesse cariche un Amministratore cooptato egli resta in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o chi lo sostituisce o un componente della Direzione Generale oppure un altro Dipendente.

ART. 34 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri fra gli organi aziendali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei Comitati interni, ove costituiti, e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione sulle materie iscritte

all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti i Consiglieri con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio. Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

In caso di eccezionale urgenza, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può adottare i provvedimenti aventi carattere di urgenza, ritenuti necessari o utili nell'interesse della società e che, anche se delegati al Comitato Esecutivo, se nominato, spetterebbero al Consiglio, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

ART. 35 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese; in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga

necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo degli Amministratori o dal Collegio sindacale.

ART. 36 – ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La convocazione del Consiglio è fatta con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco effettivo almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: nei casi di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 37 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che – per legge o per statuto – spettano all'Assemblea.

L'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ove si tratti dell'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Oltre a tutte le attribuzioni, deliberazioni e competenze non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche nonché i piani industriali e finanziari della società e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;

- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulla disponibilità dell'apposito fondo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni degli organi di vigilanza;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- l'eventuale nomina del Comitato Esecutivo;
- l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato e l'eventuale sospensione o revoca del suo incarico;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, previo parere del Collegio sindacale;
- l'assunzione e il licenziamento del Personale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- la devoluzione di controversie ad arbitri o amichevoli compositori;
- la costituzione di Commissioni e/o Comitati anche endoconsiliari con funzioni consultive, propositive o di controllo, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del

piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività.

E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis C.C.

Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni Consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato, se nominato.

ART. 38 – VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da iscriversi nel libro relativo. Questo libro ed i suoi estratti, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni.

ART. 39 – ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega, il numero dei componenti dell'Organo, comunque non inferiore a tre e non superiore a cinque, e le regole di funzionamento dello stesso.

Ove istituito, il Comitato nella sua prima seduta sceglie tra i suoi membri il Presidente, sempre che la nomina non sia stata direttamente disposta dal Consiglio.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede, ovvero del componente più anziano di età, che assume la presidenza del Comitato in caso di assenza o impedimento del Presidente.

I Sindaci assistono alla riunioni del Comitato Esecutivo; alle sedute può assistere il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, così come ogni altro Consigliere.

Salvo diversa decisione del Presidente del Comitato, le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore Generale o da chi lo sostituisce.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità di quanto previsto dall'art. 38.

Le adunanze del Comitato Esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

In alternativa alla nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni (che non siano assegnate dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza), ad un Amministratore Delegato scelto fra i suoi componenti,

determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

Le funzioni del Direttore Generale, in caso di nomina dell'Amministratore Delegato, sono svolte da quest'ultimo.

Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione in una riunione successiva.

Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

ART. 40 – DELEGHE

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi potranno essere delegati, oltre che al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, se nominati, ai membri della Direzione Generale, ai Dirigenti, ai Dipendenti investiti di particolari funzioni, oltreché a Comitati composti da Dirigenti e Dipendenti nonché ai Preposti alle dipendenze entro predeterminati limiti di importo.

Per determinati atti o categorie di atti e per singoli negozi, poteri potranno essere conferiti a singoli Consiglieri.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia singolarmente al Comitato Esecutivo, se nominato, e, anche per importi globali, al Consiglio di Amministrazione in una riunione successiva.

ART. 41 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, è dovuto il rimborso delle spese vive incontrate per l'espletamento del mandato.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione sono, inoltre, riconosciuti compensi e gettoni di presenza nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci, in linea con le politiche di remunerazione pure approvate.

I compensi di Amministratori investiti di particolari cariche sono deliberati ai sensi dell'art. 2389, comma 3, C.C., in linea con le politiche di remunerazione stabilite dall'Assemblea.

ART. 42 – COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio - con le modalità previste dal regolamento assembleare che disciplina, tra l'altro, le modalità per l'elezione delle cariche presso appositi seggi a voto segreto, nonché la presentazione di candidature - il Presidente e due Sindaci effettivi nonché due supplenti, che devono essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e soddisfare criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, vigente.

L'Assemblea fissa l'emolumento annuale, valevole per l'intero triennio, del Presidente e dei Sindaci effettivi.

Nella composizione del Collegio sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, vigente.

A tal fine, le candidature presentate devono essere idonee ad assicurare la composizione del Collegio come prevista al comma precedente.

Il Collegio sindacale, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della società, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti. All'Assemblea dei soci deve essere fornita adeguata informativa sulla Politica di idoneità adottata.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre aziende di credito o di aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della società, salvo si tratti di organismi di categoria o di società partecipate. Ai membri del Collegio sindacale si applica altresì la causa di ineleggibilità di cui all'art. 29, lettera e).

I Sindaci non possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I componenti del Collegio sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilievo strategico.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica e sono rieleggibili, nei limiti della causa di ineleggibilità di cui al precedente art. 29, lettera e).

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi. A tal fine almeno un Sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi eletti dall'Assemblea.

Il Collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sugli altri atti e fatti precisati dalla legge. In particolare, il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Fermo restando tale obbligo, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente

riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti nonché sulla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni. Accerta l'adeguato coordinamento di tutte le Funzioni e strutture coinvolte in tale sistema, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio sindacale e la società di revisione legale si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle Funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio sindacale può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I Sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale vengono sottoscritti da tutti gli

intervvenuti.

ART. 43 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente, nell'ambito delle competenze e dei compiti a lui attribuiti dalle vigenti norme, convoca il Collegio almeno ogni novanta giorni. Ove necessario in relazione all'argomento da trattarsi, provvede affinché ai Sindaci sia trasmessa la necessaria documentazione.

Le adunanze del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

ART. 44 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze, secondo le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci, con il parere motivato del Collegio sindacale.

La società di revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di

esprimere un giudizio sul bilancio. La stessa invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

ART. 45 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci. E' eletto dall'Assemblea ordinaria con le modalità previste dal regolamento assembleare e dura in carica tre anni.

I membri del Collegio sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Nominano un Presidente che li convochi quando occorra.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare: il nuovo eletto scade insieme con quelli in carica; surrogano pure, in ordine di età e di volta in volta, coloro che debbono astenersi dalle deliberazioni per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

I Probiviri supplenti chiamati a surrogare fino alla prima Assemblea i Probiviri effettivi venuti a mancare sono sostituiti, fino alla prima Assemblea, da altri chiamati per deliberazione del Collegio dei Probiviri.

I Probiviri possono essere revocati dall'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa.

Il Collegio dei Probiviri decide, secondo equità, a maggioranza assoluta dei voti e senza vincolo di formalità procedurali, sui reclami di cui all'art. 15.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime inoltre, entro trenta giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 9, penultimo comma, del presente statuto.

Gli organi della società sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che gli stessi possono richiedere in relazione alla controversia da decidere.

ART. 46 – DIREZIONE GENERALE

Le funzioni di direzione della società sono affidate ad una Direzione Generale composta dal Direttore Generale e da uno o due Vicedirettori Generali. Il Consiglio di Amministrazione fissa i poteri e le facoltà dei suddetti componenti.

Il Direttore Generale, coadiuvato dagli altri componenti la Direzione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché quelle del Comitato Esecutivo, se nominato; sovrintende all'attività della società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; ha potere di proposta per le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vicedirettore Generale individuato come vicario dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina e la revoca dei componenti la Direzione Generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti: la deliberazione relativa è valida se adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ART. 47 – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente o a chi ne fa le veci.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento dello stesso.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione ai singoli Amministratori in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può anche attribuire – per determinati atti o categorie di atti – la firma sociale libera all'Amministratore Delegato, se nominato, al Direttore Generale e agli altri componenti la Direzione Generale, nonché a Dipendenti investiti di particolari funzioni, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla società per il compimento di determinati atti.

ART. 48 – COMITATI LOCALI DI CREDITO

Presso le dipendenze potranno essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione Comitati di Credito, con funzioni consultive, formati da soci annualmente nominati dal Consiglio stesso.

TITOLO V

BILANCIO

ART. 49 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma l'inventario ed il bilancio e redige la relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Gli Amministratori e i Sindaci della società, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 50 – RIPARTIZIONE DELL'UTILE

In sede di formazione del bilancio il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea la preventiva destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve.

Dall'utile netto di bilancio approvato dall'Assemblea e risultante dopo l'eventuale destinazione di cui al comma precedente, va innanzitutto destinata una quota non inferiore a quella prevista dalla legge per l'incremento della riserva legale.

Dopo aver ulteriormente destinato:

- a) il 10% a riserva statutaria;
 - b) il 5% per erogazioni a scopo di beneficenza e pubblico interesse, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il rimanente è ripartito secondo le deliberazioni dell'Assemblea la quale – determinata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la somma da

distribuirsi ai titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali quale dividendo – può, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, destinare l'eventuale eccedenza alla costituzione o all'incremento delle riserve, nonché del fondo per l'acquisto o il rimborso di azioni della società.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE, RINVIO

ART. 51 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie.

ART. 52 – RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.